

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI – ATTIVITA'

Art.1) È costituita l'Associazione culturale – sportiva denominata “**Historic Racing Club Fascia d'Oro**”.

L'Associazione potrà essere federata all'Automotoclub Storico Italiano – A.S.I. e/o ad altre associazioni o enti paritetici con analogo scopo sociale e potrà federare altre associazioni o clubs. L'Associazione ha sede a Montichiari – Brescia, in via Trieste 77/F.

Art.2) L'Associazione avrà durata fino al 31.12.2050, fatti salvi a termine di legge e del presente Statuto sia eventuali proroghe che lo scioglimento anticipato.

Art.3) L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha per oggetto la promozione e la valorizzazione storica e culturale dei veicoli d'epoca e di interesse storico-collezionistico ovunque esistenti, la loro tutela e la salvaguardia, la promozione e lo scambio di informazioni e contatti fra i Soci ed i collezionisti italiani e stranieri anche mediante organizzazione di eventi, incontri, convegni, raduni, mostre e manifestazioni in genere.

L'Associazione ha altresì lo scopo di promuovere la rievocazione storica di eventi sportivi e culturali, nonché promuovere e preservare la memoria di personaggi legati al mondo del motorismo storico.

L'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, potrà compiere tutte le operazioni utili per il raggiungimento dei proprio scopi istituzionali; potrà ricevere lasciti e/o donazioni per lo svolgimento della propria attività statutaria; potrà partecipare ad altre associazioni o enti con oggetto analogo o affine al proprio; potrà ricevere sponsorizzazioni / contributi utili al raggiungimento dei fini sociali.

L'Associazione, nell'ambito dello scopo sociale e con carattere di occasionalità, potrà fra l'altro:

- a) Promuovere, favorire e sviluppare la conservazione ed il restauro di veicoli d'epoca, anche tramite l'acquisto di veicoli da collezione;
- b) Organizzare raduni, gite sociali o manifestazioni che possano prevedere la partecipazione, oltre che dei Soci, anche di equipaggi associati ad altri Club;
- c) Organizzare incontri e convegni;
- d) Partecipare direttamente o indirettamente attraverso i propri associati a tutte quelle iniziative che riguardano i veicoli storici;
- e) Fornire e informazione sulle normative e sulle Leggi che regolano la conservazione e la circolazione di veicoli storici.

Potrà inoltre, sempre con carattere di occasionalità e comunque nel rispetto dello scopo sociale, svolgere marginali attività commerciali.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria l'Associazione potrà estendere l'attività ad altri settori d'intervento affini a quelli previsti dall'oggetto sociale e compatibili con le proprie finalità.

Art.4) Possono essere Soci le persone fisiche o giuridiche, le Associazioni o Enti che accettino lo Statuto dell'Associazione e ne condividano gli scopi.

I Soci si distinguono in: ORDINARI, ONORARI, SOSTENITORI, SIMPATIZZANTI.

Il titolo di Socio *Ordinario* può essere attribuito dal Consiglio Direttivo, alle persone fisiche o giuridiche, Associazioni o Enti, che ne facciano domanda, corredata dal pagamento dell'importo dovuto e siano presentati da due Soci Ordinari e dopo il primo triennio da due Soci Ordinari che siano già soci del Club da almeno tre anni. Il Consiglio direttivo insindacabilmente e senza l'obbligo di motivazioni si riserva di accettare o respingere tale richiesta entro il termine di 120 giorni dalla domanda, trascorso tale termine, in assenza di comunicazioni, la domanda si intenderà per quell'anno accettata. I Soci Ordinari hanno potere di voto in Assemblea e partecipano attivamente alla vita del Club.

Il titolo di Socio *Onorario* può essere attribuito dal Consiglio Direttivo alle persone giuridiche, Associazioni o Enti che condividano gli scopi dell'Associazione e conferiscano allo stesso particolare prestigio morale; non hanno potere di voto in Assemblea, possono però partecipare a raduni, manifestazioni, ecc..

Il titolo di Socio *Sostenitore* viene attribuito dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, a persone fisiche, giuridiche, Associazioni o Enti che conferiscano sussidio finanziario di particolare rilevanza all'Associazione, non hanno potere di voto in Assemblea, potranno essere comunque invitati a partecipare alla vita del Club come ospiti.

Il titolo di Socio *Simpatizzante* viene attribuito dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, a persone fisiche, giuridiche, Associazioni o Enti che sono già soci A.S.I. in altri Club federati, non hanno potere di voto in Assemblea, potranno essere comunque invitati a partecipare alla vita del Club come ospiti.

L'appartenenza all'Associazione non configura alcun rapporto di tipo economico né stabilisce qualsivoglia obbligo od impegno sia tra i Soci che tra l'Associazione stessa ed i Soci.

Con il versamento della quota di iscrizione il Socio consente il trattamento dei propri dati personali da parte dell'Associazione ai sensi di Legge.

Art.5) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali fissate dal Consiglio;
- da contributi versati all'Associazione sotto forma di erogazioni liberali per lo svolgimento dell'attività istituzionale o di attività specifiche;
- da donazioni, elargizioni di associati benemeriti; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale annua e questa potrà essere integrata con quote suppletive.

Il Consiglio potrà anche stabilire che i nuovi associati siano tenuti al pagamento di una quota di iscrizione oltre alla quota annua.

Art.6) La qualità di associato si perde per:

- a) dimissioni;
- b) espulsione;
- c) morosità.

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo per iscritto ed avranno effetto dall'anno solare successivo a quello di ratifica delle stesse.

Può essere espulso, con delibera del Consiglio Direttivo, l'associato che sia ritenuto responsabile di aver:

- agito con atti contrari ai fini dell'Associazione;
- compromesso o danneggiato sia direttamente che indirettamente l'immagine dell'Associazione.

Può essere escluso per morosità dal Consiglio Direttivo il Socio che non sia in regola con il versamento delle quote annuali, qualora non abbia provveduto alla regolarizzazione della posizione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta inoltratagli.

Art.7) Tutti i Soci espulsi, gli esclusi e i recedenti non hanno diritto ad alcun rimborso delle somme versate per le quote sociali né alcun diritto sui fondi sociali esistenti.

TITOLO II

ORGANI

Art.8) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Le spese sostenute nell'esclusivo interesse dell'Associazione dovranno essere giustificate e potranno essere rimborsate se sostenute dai Soci.

L'Associazione provvederà a versare eventuali quote ad altre associazioni o enti cui si renda necessaria l'iscrizione anche a nome dei singoli Soci.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art.9) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dagli associati in regola con il pagamento delle quote. L'Assemblea può essere convocata in ogni momento quando:

- lo deliberi il Consiglio Direttivo;
- ne faccia richiesta almeno il 49% degli associati che presentino un ordine del giorno al Presidente del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Dovrà essere comunque convocata almeno una volta ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per la discussione e l'approvazione del rendiconto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, e, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea.

Delle riunioni assembleari dovranno essere redatti i verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Per la convocazione annuale dell'Assemblea potrà essere considerata valida la pubblicazione della stessa presso la sede o presso i locali operativi dell'associazione od in alternativa tramite comunicazione da inviarsi presso il domicilio degli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. La convocazione può essere effettuata anche via fax o via e-mail.

Art.10) L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti in proprio o per delega almeno tre quinti degli associati e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli iscritti. Ciascun associato potrà avere al massimo una delega.

In seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con voto favorevole di almeno la metà più uno, dei presenti. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto.

Art.11) Gli associati possono farsi rappresentare a mezzo delega scritta da altri associati che non siano membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, né dal Segretario. Ogni Socio non potrà essere portatore di più di una delega.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.12) La direzione, amministrazione e gestione dell'Associazione sono affidate al Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea.

Può essere eletto quale membro del Direttivo Ciascun Socio Ordinario da almeno quattro anni operante in modo continuativo e corretto con l'Associazione ed avente i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge.

Alle votazioni per le elezioni del Consiglio Direttivo saranno ammessi solamente soci ordinari da almeno quattro anni.

Non possono candidarsi alla carica di Consigliere coloro che rivestono cariche elettive presso Comuni, Province, Regioni, Stato, partiti politici.

La candidatura può essere presentata singolarmente o mediante lista di candidati. In quest'ultimo caso i candidati Consiglieri devono essere pari al numero determinato dal vigente Statuto.

Ogni candidatura singola e ogni lista di candidati devono essere presentate da un numero di Soci Ordinari non inferiore, rispettivamente, a trenta ed ottanta Soci Ordinari risultanti iscritti entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'assemblea di rinnovo delle cariche. Ciascun Socio Ordinario può concorrere e presentare solamente un candidato singolo o una lista di candidati e, in caso di inosservanza, non è computata valida per alcun candidato da lui sostenuto.

Ogni candidato dovrà presentare la propria candidatura mediante apposito modulo, con i documenti ivi indicati e sottoscritto con firma autenticata dal Presidente o da un Consigliere in carica e contenente tra l'altro le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'eventuale indicazione di appartenenza ad una determinata lista di candidati;
- e) l'attestazione di non ricoprire cariche elettive in amministrazioni comunali, Province, Regioni, Stato, partiti politici;

I moduli di presentazione delle candidature, accompagnati dalle firme autenticate dei Soci Ordinari, sono trasmessi direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento e devono pervenire presso la sede associativa entro il 20 Agosto (termine perentorio) dell'anno antecedente nel quale l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche.

Sono esclusi dalle formalità sopra elencate, i Consiglieri uscenti che intendano ricandidarsi.

Il Consiglio Direttivo, che provvederà a nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, ad eccezione di ciò che per legge e Statuto è espressamente riservato all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo ha pieni poteri anche per la compravendita di beni iscritti nei pubblici registri.

Art.13) Il Consiglio è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea, dura in carica con un massimo di 7 anni e i membri sono rieleggibili. Nel caso in cui nel suddetto termine venga a cessare dalla carica uno dei membri, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla rinomina di un nuovo Consigliere sempre tra i Soci Ordinari dell'Associazione.

I membri, del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Art.14) Il Consiglio è convocato dal Presidente in tutti i casi in cui lo ritenga necessario ed ogni volta che lo richiedano almeno due Consiglieri. Per la sua convocazione occorre la comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera, fax, e-mail a tutti i membri almeno (cinque) giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando, anche in mancanza delle formalità di cui sopra, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso.

Art.15) Le deliberazioni consiliari sono adottate a maggioranza assoluta e sono valide qualora alle riunioni partecipi la maggioranza dei Consiglieri. Il voto non può essere dato per delega.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.16) Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, nominati dalla Assemblea, i quali dirimono le questioni fra Soci, fra Soci e Associazione e qualsiasi controversia o divergenza dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Statuto, con i Criteri di amichevole compositore.

Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art.17) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) lasciti
- b) donazioni
- c) beni immobili
- d) quote degli associati

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

All'inizio di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, mentre alla fine predispone il consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

In nessun caso potrà essere distribuito, anche in modo indiretto, alcun avanzo di gestione,

fondo, riserva o capitale durante la vita dell' Associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.

TITOLO III

VARIE

Art.18) In caso di scioglimento, ovvero cessazione dell'attività, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

Montichiari - Brescia, 29 Aprile 2015.